

SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE GIARDINO
FORBITO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
APERTURA DEL GIARDINO SAMBUY

PREMESSO CHE:

- a. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: *"riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali"*;
- c. La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- d. Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2017, n. mecc. 2017 02341/070, si è provveduto alla individuazione delle collaborazioni da ritenersi "ordinarie" ai sensi del Regolamento, le quali sono state disciplinate in modo da consentire la massima facilitazione delle collaborazioni tra la Città di Torino e la cittadinanza;
- e. Il servizio di apertura del Giardino Sambuy, svolto in passato da GTT, dal primo maggio 2019 non è più stato effettuato, a causa di trasferimento dell'ufficio GTT situato in prossimità del giardino stesso;

- f. Il servizio di chiusura del Giardino Sambuy, svolto in precedenza ed attualmente sospeso, dovrà continuare ad essere effettuato da agenti della Polizia Municipale.
- g. In data 23 maggio 2019 con e-mail acquisita dal Servizio Verde Pubblico della Città con protocollo n. 2403 del 28 maggio 2019, conservata agli atti, l'Associazione Giardino forbito, con sede in via Cavour 44, Torino, C.F. 97775280015 ha presentato la proposta di occuparsi dell'apertura del Giardino Sambuy, in piazza Carlo Felice, mediante il proprio associato Alexandru Nastasa o esclusivamente in caso di necessità da altro membro dell'associazione. Tale proposta può considerarsi rientrante nella categoria dei Patti di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento. Pertanto, si è dato avvio alla procedura prevista da tale Regolamento, e in particolare dall'art. 10 "Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi".
- h. Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- i. Con Determinazione Dirigenziale n. cron. (mecc. ...) del si è provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona dell'arch. Sabino Palermo, Dirigente dell'Area Verde della Direzione Ambiente, Verde e Protezione civile, nato a Canosa di Puglia (BT) il 13 aprile 1960, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto dall'art. 27 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città);

E

L'Associazione Giardino forbito, con sede in via Cavour 44, Torino, C.F. 97775280015, nella persona di Antonella Giani, nata a Torino in data 28/11/70 e residente in Torino, C.F. GNINNL70S68L219B quale Legale Rappresentante del suddetto Ente; (In seguito: Proponenti)

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la proposta di assunzione dell'onere dell'apertura del giardino Sambuy, in piazza Carlo Felice a Torino, per il periodo indicato al successivo art. 8.
3. Gli obiettivi del presente accordo sono:
 - a. garantire la corretta fruizione dello spazio da parte dell'utenza che lo frequenta;
 - b. favorire la conservazione del bene evitando atti di incuria e vandalismo;
 - c. tutelare la quiete pubblica dei residenti delle limitrofe abitazioni consentendo l'utilizzo dello spazio in fasce orarie rispettose delle esigenze comuni;
 - d. collaborare con la Pubblica Amministrazione per garantire tali servizi.
4. La Città, riconoscendone il valore ed in considerazione degli obiettivi di cui al punto precedente aderisce al Patto, da realizzarsi in tale area. L'area succitata rimane nel possesso della Città e conserva le destinazioni ad uso pubblico previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
5. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono da riferirsi alla categoria della collaborazione ordinaria nell'ambito delle azioni di "cura occasionale" come definito nella deliberazione della Giunta comunale approvata in data 27 Giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070 e consistono nelle citate operazioni di apertura dei n. 5 cancelli di accesso al giardino in argomento.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività previste, si impegnano a:

- a. svolgere il servizio di apertura dei cancelli della struttura a titolo completamente gratuito e senza oneri di alcun tipo per la Città di Torino; a custodire le chiavi dei cancelli ed a non consegnarle a terzi se non espressamente autorizzati previo assenso del Servizio Verde Pubblico;
 - b. garantire lo svolgimento quotidiano del servizio di apertura dei n. 5 cancelli di accesso alle ore 8,00 nei giorni feriali e festivi, sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, in accordo con quanto contenuto negli appositi cartelli esplicativi posti sulla recinzione a cura della Città.
3. Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione la Città collabora secondo le seguenti modalità:
 - a. assistenza tecnica alla realizzazione del progetto;
 - b. pubblicità del Patto sui canali della Città.
4. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
5. Qualora i Proponenti, per qualsiasi motivo, si trovassero nell'impossibilità di svolgere il servizio di apertura dei cancelli, dovranno darne sollecita comunicazione al Servizio Verde Pubblico.
6. I Proponenti non potranno assolutamente realizzare interventi di qualsiasi genere che modifichino o integrino la struttura di cui sono affidatari delle chiavi.
7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi di incontri periodici di monitoraggio.
8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3

FORME DI SOSTEGNO

1. La natura delle attività oggetto del presente Patto non prevede l'attivazione di forme di sostegno.

Art. 4

RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" (Allegato A) sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
3. I Proponenti individuano nella persona di Antonella Giani la supervisora cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.

5. I Proponenti si impegnano a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e in quanto partecipanti alle attività oggetto del presente Patto.
6. E' facoltà, da parte dei Proponenti, affidare a qualificato soggetto esterno, anche per limitato periodo, il servizio di apertura degli spazi. In tal caso i Proponenti, nella persona del proprio Rappresentante, resteranno gli unici responsabili del rapporto contrattuale, sgravando la Città da ogni e qualsiasi responsabilità potenzialmente derivante dall'esistenza e dall'applicazione dello stesso.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. Data la particolare natura delle attività oggetto del presente Patto, non sono previsti interventi e opere ulteriori da parte della città.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso la consueta attività di verifica svolta dal Servizio Verde Pubblico.

Art. 8

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata un anno, a decorrere dal primo luglio 2019. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.

3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9

CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 7;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.

3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per l'Associazione Giardino forbito

La Legale Rappresentante

Antonella Giani

Per la Città di Torino

Il Dirigente Area Verde

Sabino Palermo

Allegato A

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE GIARDINO FORBITO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA DEL GIARDINO SAMBUY

VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PRELIMINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei Rischi Generali e Specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con eventuali altre attività concomitanti.

L'area di interesse è uno spazio di verde pubblico localizzato in piazza Carlo Felice, delimitato da una recinzione perimetrale con 5 cancelli di accesso.



L'area è in piano e non presenta particolari rischi relativi alla morfologia.

La Città segnala:

a) i seguenti **Rischi Generali** legati al sito e alle attività negli spazi pubblici aperti:

- compresenza di automobili e pedoni
- aree verdi e alberate (caduta rami, alberi, radici affioranti, allergeni)
- reti e impianti tecnologici
- rinvenimenti imprevisti in sottosuolo
- eventuale rinvenimento di amianto
- rumore
- investimento
- smog e microclima
- radiazione solare ultravioletta
- pioggia, forte vento, freddo e gelo
- presenza di insetti, eventuali punture e reazioni allergiche
- presenza di animali domestici e selvatici, eventuali morsicature
- prossimità a elementi con presenza di acqua (fontana);

b) i seguenti possibili **Rischi derivanti da interferenze** con eventuali altre attività o lavori concomitanti presso il sito:

- Nell'area, oltre alle ditte/enti incaricate dalla Città della manutenzione del verde, della fontana, dell'impianto di irrigazione e del suolo pubblico, operano regolarmente per conto della Città sia AMIAT, per lo svuotamento cestini e altre attività di pulizia e rimozione rifiuti, sia ditte appaltatrici della manutenzione del patrimonio arboreo. Inoltre, possono avere necessità di intervento altri enti (es. IRETI, SMAT, ecc.)
- L'amministrazione comunicherà, per quanto possibile, alle cittadine e cittadini attivi le date degli interventi previsti a mezzo impresa/altri enti, per poter correttamente organizzare le attività integrative ed evitare interventi congiunti.
- E' pertanto opportuno che, qualora l'apertura dei cancelli costituisca impedimento o interferenza con tali attività, tale attività non venga svolta;

2. Individuazione dei Rischi Specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti

I proponenti individuano i seguenti **Rischi Generali e Specifici** delle attività previste dal patto di collaborazione e le misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare:

AREE VERDI DI PICCOLE DIMENSIONI

Giardino attrezzato, aiuola, orti urbani, orti didattici, area gioco, asse verde, area cani,...

PRESIDIO <i>Descrizione attività: Segnalazione criticità, danni, carenze sul territorio</i>			
Rischi specifici indicati dai proponenti			
Rischi specifici connessi alle attività dei proponenti	Possibili danni	Prescrizioni e interventi di mitigazione del rischio specifico	Livello di rischio Alto Medio Basso
Criticità	Aggressione verbale e fisica	- Fare riferimento in qualsiasi caso alle Forze dell'Ordine, evitando ogni contenzioso verbale e/o iniziativa potenzialmente rischiosa per la propria incolumità	B

PRESIDIO <i>Descrizione attività: Apertura e chiusura di un'area</i>			
Rischi specifici indicati dai proponenti			
Rischi specifici connessi alle attività dei proponenti	Possibili danni	Prescrizioni e interventi di mitigazione del rischio specifico	Livello di rischio Alto Medio Basso
Area occupata in fase di apertura	Aggressione verbale e fisica	- Fare riferimento in qualsiasi caso alle Forze dell'Ordine, evitando ogni contenzioso verbale e/o iniziativa potenzialmente rischiosa per la propria incolumità	M
Scivolamento/inciampo	Urti, colpi, contusioni e altri danni fisici	- Prestare attenzione ai percorsi - Evitare di ingombrare i percorsi con attrezzature/oggetti - Prestare attenzione ad eventuali chiazze d'acqua e sversamenti di altri liquidi	B
Microclima	Colpo di calore, colpo di freddo, scivolamento, urti, problemi respiratori, altri danni fisici	- Sospendere le lavorazioni in caso di avverse condizioni climatiche e/o atmosferiche (pioggia, forte vento, gelo, nebbia, caldo oltre i 35 gradi, freddo sotto i 5 gradi)	B
Carente illuminazione in fase di apertura	Inciampo, investimento, aggressione fisica	- Segnalare tempestivamente la criticità al Servizio di competenza - Indossare indumenti ad alta visibilità (gilet)	B

I proponenti utilizzeranno materiali e attrezzature nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

I proponenti si doteranno di dispositivi di protezione individuali adeguati alle attività svolte.

3. Misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise, per la realizzazione delle attività previste dal patto di collaborazione

In fase di apertura dell'area sarà necessario:

- Evitare, salvo impedimenti o avverse condizioni atmosferiche, limitazioni/modifiche agli orari concordati con l'Amministrazione
- Salvaguardare la fruizione pubblica, consentendo l'accesso a tutte le cittadine e i cittadini

Ulteriori prescrizioni per lo svolgimento delle attività sono:

- Limitare il più possibile comportamenti che possano recare disturbo alla quiete pubblica
- si richiama al rispetto dell'articolo 80 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino in allegato.
- Evitare lavori in solitaria
- Comunicare al referente eventuali allergie dei partecipanti alle attività
- In caso di reazione allergica interrompere le attività e recarsi al Pronto Soccorso
- Si richiama al rispetto del Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in Città n. 320

Torino,

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO n. 317 **Estratto**

Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A) Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'impermeabilizzazione del suolo;
- e) gli scavi non autorizzati;
- f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- m) calpestare le aiuole fiorite;
- n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- r) circolare con veicoli a motore.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;

- c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e attività);
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).

E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.